



FSE 2.0

MARGINI MIGLIORAMENTO **a diretto controllo Direzioni AA.SS.** **con operatori sanitari**



Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il **documento informatico** come "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*" in contrapposizione al documento analogico ("*rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*").

Il documento sanitario informatico (referto) **deve essere firmato**, anzitutto perché il documento non firmato può essere successivamente modificato e non ne viene dunque assicurata l'integrità.

Il documento sanitario informatico non firmato, non essendo perfezionato, non può **produrre i suoi effetti**, non può **essere rilasciato o utilizzato**; non può neppure **generare una copia**, che presuppone appunto un originale, né essere avviato al sistema di conservazione sostitutiva a norma, il quale ne assicura la data certa.

La firma deve precedere l'utilizzo del referto: in particolare, non è possibile lasciare il referto in stato di validazione, stamparlo, sottoscriverlo e consegnarlo al paziente, e poi, successivamente, firmarlo digitalmente, perché così si avrebbe lo stesso documento firmato in due tempi diversi.